CONDIZIONI DI SERVIZIO

Rilascio Attestazione di Soggiorno per i cittadini comunitari

A chi è rivolto

Ai cittadini comunitari.

Descrizione

Con il Decreto Legislativo n. 30 del 06.02.2007 viene attuata la direttiva comunitaria n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

- Per i soggiorni in Italia, per un periodo inferiore a 3 mesi, il cittadino comunitario è libero di soggiornare senza richiedere nessun visto e permesso, carta di soggiorno e richiedere l'iscrizione anagrafica.
- Per il cittadino comunitario che soggiorna stabilmente per un periodo superiore a 3 mesi deve richiedere per sé e per gli eventuali suoi familiari al seguito:
    1. l'iscrizione anagrafica presso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale;
    2. il rilascio dell'attestazione del diritto di soggiorno.

Come Fare

La richiesta per il rilascio dell'attestazione di diritto di soggiorno deve essere fatta all'Ufficio Anagrafe, tramite il modulo in allegato.

Cosa Serve

I requisiti per ottenere l'iscrizione anagrafica e l'attestato del diritto di soggiorno sono:

- essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- essere studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale);
- essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che è già residente in Italia.

In ogni caso:

- disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
- disporre per sé e per i propri familiari di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi, spese sanitarie e ricoveri ospedalieri in Italia;
- dimorare abitualmente sul territorio del Comune.